

## **DPCM del 30 giugno 2005**

### **Istituzione di una struttura di missione denominata "Unità tecnico-operativa per l'istituzione del Numero Unico Europeo di emergenza"**

*(Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'11-10-2005)*

---

#### **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127 ed in particolare l'articolo 17, comma 14;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" ed in particolare gli articoli 2, 7 e 9;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ed in particolare l'articolo 7, comma 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 aprile 2005, con il quale il dott. Lucio Stanca è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 2005, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca è stato conferito l'incarico per l'innovazione e le tecnologie;

Visto il proprio decreto del 27 settembre 2001 recante "Istituzione del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie";

Visto il proprio decreto del 23 luglio 2002, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare gli articoli 2 e 22;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 recante "Codice delle Comunicazioni" ed in particolare l'articolo 76;

Vista la delibera n. 17 del CIPE, in data 9 maggio 2003, che ha approvato, tra gli altri, il progetto presentato dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie "numero unico per le emergenze", cui è stata destinata la somma di 9.700.000 euro per la realizzazione del suddetto servizio nelle Regioni obiettivo 1 e nelle regioni Abruzzo e Molise;

Visto il proprio decreto in data 4 agosto 2003, registrato presso l'Ufficio Bilancio e Ragioneria in data 25 agosto 2003 al n.6070, con il quale è stato istituito un "Gruppo di lavoro per l'istituzione del numero unico europeo di emergenza";

Considerato che il "Gruppo di lavoro per l'istituzione del numero unico europeo di emergenza", nella riunione del 15 marzo 2005, ha approvato lo Studio di fattibilità relativo al progetto;

Ritenuto necessario dare esecuzione in maniera coordinata alla attività previste dal piano di lavoro, nonché a tutte le altre attività necessarie ad assicurare l'attuazione del progetto e l'avvio della fase sperimentale

## **Decreta:**

### **Art. 1.**

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie è costituita una struttura di missione denominata "Unità tecnico-operativa per l'istituzione del Numero Unico Europeo di emergenza" di seguito indicata come "Struttura".
2. La Struttura, di livello dirigenziale non generale, ha il compito di definire, organizzare e coordinare tutte le attività necessarie all'attuazione del progetto per l'istituzione del numero unico europeo di emergenza fornendo, altresì, alle Amministrazioni coinvolte e ai soggetti attuatori, indirizzi amministrativi, organizzativi e tecnici.
3. La responsabilità della Struttura è attribuita al dottor Settimio Vinti, dirigente in servizio presso il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e coordinatore del "Gruppo di lavoro per l'istituzione del numero unico europeo di emergenza" costituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 agosto 2003, il quale risponde direttamente al Ministro per l'innovazione e le tecnologie in merito all'attuazione del progetto, operando, altresì, in raccordo con le altre strutture di cui si avvale il medesimo Ministro e con gli altri Uffici competenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché con le Amministrazioni già rappresentate nel suddetto Gruppo di lavoro interministeriale.
4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, la Struttura si avvale di un contingente di personale, di livello non dirigenziale, non superiore a sei unità, quattro delle quali individuate tra i dipendenti già in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e due da personale reso disponibile dalle Amministrazioni pubbliche del comparto Ministeri coinvolte nell'iniziativa, in posizione di comando, fuori ruolo o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo 11, comma 4, ultima parte del d.Lgs 303/1999; in tale ipotesi, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.127.
5. Per le attività di specifico interesse delle Amministrazioni pubbliche centrali e territoriali interessate all'iniziativa, la Struttura si avvale, inoltre, della collaborazione di personale messo a disposizione dalle stesse Amministrazioni con oneri a carico delle medesime.
6. Nelle province prescelte per la sperimentazione, la Struttura si avvale anche della collaborazione e del supporto degli Uffici Territoriali di Governo nonché delle Amministrazioni territoriali e locali interessate.
7. Alle spese relative al funzionamento della Struttura provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, che fornisce anche le necessarie attrezzature informatiche e le proprie strutture logistiche. Alle eventuali spese relative al coordinamento, all'organizzazione nonché al monitoraggio delle attività sul territorio per la realizzazione del progetto, si farà fronte mediante utilizzo dei Fondi stanziati dal CIPE per la realizzazione del progetto.
8. La Struttura svolge la propria attività fino alla fine del mandato del Governo in carica.

Il presente Decreto sarà inviato al controllo preventivo di legittimità da parte degli organi competenti

Roma, 30 giugno 2005

Il presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi